Imposta di soggiorno, non c'è peculato per il gestore

di Enzo Di Giacomo

Pubblicato il 30 Aprile 2022

Nel caso di **mancato riversamento** dell'**imposta di soggiorno**, il **gestore delle strutture ricettive non risponde del reato di peculato**.
La figura del gestore della struttura ricettiva non riveste più la qualifica di incaricato del denaro pubblico ossia quella di soggetto obbligato solidalmente al versamento dell'imposta ossia **soggetto passivo dell'obbligazione tributaria**, restando tuttavia gli **oneri come agente contabile**.

Imposta di soggiorno: normativa

Si evidenzia preliminarmente la modifica normativa di cui al comma 1 ter dell'art. 4 del d lgs n. 23/2011, contenuto nell'art. 180, comma 3, del dl n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020, il quale recita:

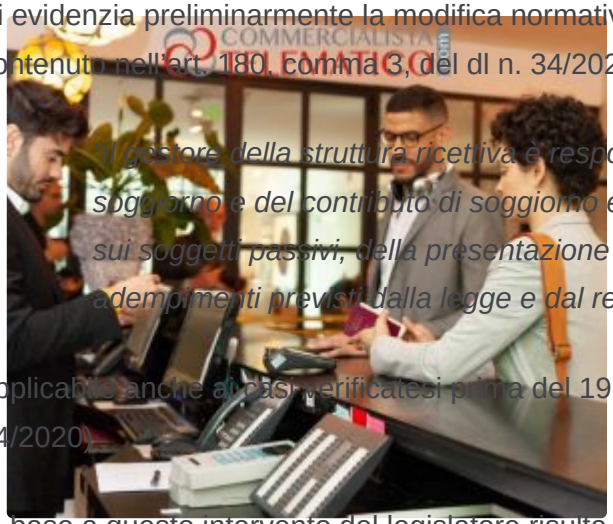

"Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno ex dl n. 78/2010 (art. 14), con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione nonché dei successivi adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale…..",

applicabile anche ai casi verificatesi prima del 19 maggio, (data di entrata in vigore del citato d.l. n. 34/2020).

In base a questo intervento del legislatore risulta modificato il rapporto tra il gestore della struttura ricettiva e l'ente impositore, trasformandosi da rapporto di servizio per la riscossione dell'imposta in esame a rapporto tributario in cui il gestore ha il ruolo di *"responsabile di imposta"*, pur restando l'ospite della struttura il principale soggetto passivo.

Atteso che l'imposta di soggiorno è stata istituita per i comuni, unioni di comuni e i comuni rientranti tra le località turistiche dall'art. 4 del d.lgs.n. 23/2021 e che poi è stata estesa anche alle c.d. *"locazioni brevi"* (art. 4 , comma 5 ter, del d.l., n. 50/2017), il legislatore ha introdotto la previsione della solidarietà

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

tributaria proprio al fine di garantire l'integrità dei flussi tributari attraverso l'effettivo pagamento del tributo, qualificando in modo espresso il gestore della struttura ricettiva come *"responsabile d'imposta"*, e richiamando sotto l'ambito sanzionatorio il d lgs n, 471/1997, per i fatti successivi all'entrata in vigore del citato art. 180 del dl n. 34/2020.

E' bene ricordare che le fattispecie riconducibili alla riscossione dell'imposta di soggiorno rientrano nell'ambito della giurisdizione delle Commissioni tributarie in virtù del disposto dell'art. 2 d lgs n. 246/1992 ch

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D